

DECRETO N. 66

in data 5 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, **Verbano-Cusio-Ossola**, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza **epidemiologica** da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell’emergenza **epidemiologica** da COVID-19, sull’intero territorio nazionale”*;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza **epidemiologica** da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del **decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell’emergenza **epidemiologica** da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il **decreto-legge** 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per **fronteggiare** l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*. in particolare l’art. 3 che recita: *“Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni **sopravvenute di aggravamento** del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure **ulteriormente** restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, **esclusivamente** nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”*;
- l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle **infrastrutture** e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 *“Misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga al 13 aprile 2020 *“dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e*

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *"Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *"Misure urgenti di contenimento del contagio"*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e*

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.";*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.";*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.";*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.";*

DATO ATTO che in data 3 giugno 2020 è venuto meno il divieto di spostamento fra regioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare **quotidianamente** l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- **monitoraggio** istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 *"Costituzione del Gruppo regionale di **monitoraggio** Fase 2"* finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che in data 5 giugno 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese ed alla rilevazione che tutti gli indicatori sono ampiamente compresi all'interno dei parametri di riferimento, **confermando** una curva epidemica in costante discesa;

PRESO ATTO del "Monitoraggio Fase 2 Report 3" pervenuto in data 5 giugno 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che conferma la positiva evoluzione del fenomeno epidemiologico;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *"le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"*;

DATO ATTO che il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, con nota prot. n. 3897/COV19, ha trasmesso in data 17 maggio 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento definitivo condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome, *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*, prot. 20/81/CR01/COV19;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"* e lo allega sub 17 al medesimo provvedimento;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 25 maggio 2020, la revisione delle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*, trasmettendola al Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la D.G.R. n. 16-1481 del 5 giugno 2020, *"Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dai Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e delle linee guida per 'Impianti a fune'"*, che adotta per la Regione Piemonte le schede tecniche *"Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)"*, *"Formazione professionale"*, *"Parchi tematici e di divertimento"*,

contenute nel suindicato documento *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”*, come revisionato in data 25 maggio, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a *“Impianti a fune”*;

RITENUTO in conseguenza di allegare sub 1, 2, 3 e 4 tali schede tecniche come parte integrante e sostanziale del presente decreto, affinché ne sia rispettato il contenuto;

DATO ATTO che con nota del 4 giugno 2020, prot. 0023168, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzata a ANEF e **Federturismo** si è richiamata, con specifico riferimento agli impianti a fune, la facoltà da parte della Regione di introdurre misure derogatorie o restrittive delle norme nazionali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite il Prefetto di Torino;

SENTITE le associazioni di **rappresentanza** degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato **decreto-legge** 16 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 17 maggio 2020 ha previsto, all'articolo 1, punto mm), le condizioni per l'esercizio delle attività degli stabilimenti balneari;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i **provvedimenti** statali;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di

immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 maggio 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) è consentita la apertura di stabilimenti balneari e spiagge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma mm, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"* allegata sub 1 al presente provvedimento;
- 2) è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
 - l'attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l'utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,
 - l'attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l'utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative-professionali,
 - i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,
 - i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza.

Le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Formazione **professionale**" contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"* allegata sub 2 al presente provvedimento;

3) è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:

- la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni,
- la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, previa ordinanza del Sindaco competente che ne disciplini le modalità di esercizio.

Le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Parchi tematici e di **divertimento**" contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" allegata sub 3 al presente provvedimento;

4) è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, la apertura degli impianti a fune, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Impianti a fune" allegata sub 4 al presente provvedimento;

5) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 6 giugno 2020.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

Visto

Il Segretario generale

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le **spiagge libere**, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli **sport** individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchette) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibile **soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale** anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

- Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali **strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire, se possibile, un **sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line** al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igiene delle mani** per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di **almeno 2 metri**.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il **distanziamento** minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
- In considerazione del contesto, **tutti i visitatori** devono indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
- Garantire la regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Le **attrezzature** (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, **mute**, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

- **Con particolare riferimento ai parchi avventura** si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di deterzione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

IMPIANTI A FUNE

Le presenti indicazioni si applicano agli impianti a fune.

- Garantire un'adeguata **informazione e sensibilizzazione degli utenti** sulle misure igieniche e **comportamentali** utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Privilegiare, ove possibile, l'accesso al servizio tramite prenotazione, con modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico; ove sia necessario uno sportello, adottare misure per evitare le code o assicurare il rispetto del distanziamento sociale, privilegiare il pagamento con moneta elettronica e assicurare adeguata protezione del personale addetto.
- È raccomandata la **rilevazione della temperatura corporea** al momento dell'accesso all'impianto di trasporto; non saranno ammessi soggetti con temperatura superiore ai 37,5°C o che manifestano sintomi respiratori (tosse, starnuti, ecc.).
- Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all'aperto, mettere a disposizione **soluzioni idro-alcoliche** per l'igiene delle mani degli utenti.
- Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra personale addetto agli impianti e gli utenti e fra utente e utente; devono essere previsti percorsi di entrata e uscita in maniera tale da evitare incroci di traffico pedonale.
- L'utilizzo di **mascherine a protezione delle vie respiratorie** è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.
- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali/cabine, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
 - garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 - relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile adottare la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
 - le cabine chiuse devono essere areate sia nel corso del trasporto di passeggeri che quando vuote. Nel caso di cabine con vetturino, questi deve essere adeguatamente protetto (per esempio, con idoneo separatore in plexiglass o indossando idonei DPI).
- Garantire la frequente **pulizia** di tutti gli ambienti, con regolare **disinfezione** delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, pulsanti,

maniglie ecc.); ove tali attività non siano possibili a seguito di ogni utilizzo dovrà essere previsto l'obbligo di guanti.

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione e sanificazione, di areazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:

- circolare Ministero della salute n. 0017644 del 22 maggio 2020 con oggetto: “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19-2020 “**Raccomandazioni** ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 5-2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 3-2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 21-2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive ad uso civile e industriale non utilizzate durante la pandemia COVID-19”;